

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 22 MI.SA (92) 12 del 14/12/1992 Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.**

Testo:

Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all'obbligo del preventivo parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento delle Leggi di P.S., nonché, alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge n. 966/1965. In proposito, sentito l'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione ed acquisito il parere di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si forniscono i chiarimenti in appresso riportati. L'attività di sala giochi, esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento (automatici e non) ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta al rilascio della licenza prevista dall'art.86 del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), cui provvede, ai sensi dell'art.19, punto 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'amministrazione comunale competente per territorio. La sala giochi fissa viene così ad essere classificata non come locale di spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), bensì come esercizio pubblico (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. Per quanto attiene invece l'applicabilità alle sale giochi delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, come più volte chiarito da questa Direzione, si ribadisce che le predette attività, quando superano la capienza di 100 presenze, sono soggette all'obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi, dovendosi ritenere incluse nel punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.